

## NUOVA LEGGE SUL SOVRAINDEBITAMENTO

Viene riformata la famosa legge sul sovraindebitamento, o salvasuicidi.

La vecchia Legge n. 3 del 2012, che fino a ieri costituiva un autonomo corpo normativo, ora è stata **trasfusa nel nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

*Cosa cambia rispetto al passato?*

Anche se resta inalterata la struttura e la finalità della procedura – volta, come noto, a sottrarre famiglie ed imprese dall'insolvenza, agevolandone la ripresa – la nuova legge sul sovraindebitamento prevede ora un **meccanismo di cancellazione dei debiti anche senza pagamento dei creditori**.

Potrà ottenere l'esdebitazione "a zero incassi" chi non può far fronte ai pagamenti neanche in parte. Chiaramente si tratta di un'ipotesi residuale, che si può **sfruttare una sola volta nell'arco della propria vita**, ma che senza dubbio attirerà l'attenzione di molti. Soprattutto di coloro che, sino ad oggi, non hanno potuto accedere al beneficio del sovraindebitamento proprio per l'assenza di redditi o beni intestati da vendere o cedere ai creditori – anche solo in garanzia – pur di vedersi cancellare le passività.

### LA NUOVA LEGGE: COSA CAMBIA E COSA RESTA

Le disposizioni del codice della crisi che assorbono la vecchia legge iniziano a partire dall'**art. 65**.

Per quanto riguarda la **possibilità di cancellare i debiti**, la normativa dispone che:

*Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'Occ, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma.*

Restano immutate le **tre procedure per ottenere l'esdebitazione** dei soggetti esclusi dalla liquidazione giudiziale (imprenditori commerciali privi dei requisiti dimensionali per poter esservi sottoposti, imprenditori non commerciali, comuni cittadini):

- 1) **il piano del consumatore** → riservato a chi ha **debiti di natura privata**, estranei cioè all'attività di impresa. In tale ipotesi, al di là dell'entità del debito e del numero dei creditori (potendo essere anche uno soltanto, come l'Agente della Riscossione esattoriale), il debitore presenta

al tribunale – coadiuvato da un Organismo di Composizione della Crisi (Occ) – il proprio programma di pagamento e liquidazione. Il nulla osta passa solo dall'autorizzazione del giudice che non tiene conto del parere dei creditori;

2) **accordo con i creditori** → riservato ai casi in cui il **debito** – o gran parte di esso – **deriva dall'esercizio di attività lavorativa**. In tale ipotesi, il programma – redatto sempre con l'aiuto di un Occ – deve ottenere il consenso dei creditori che costituiscono il 60% dei crediti complessivi;

3) **liquidazione del patrimonio**: è un'alternativa alla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento. È il debitore in stato di crisi che chiede, sempre tramite l'Occ, non più la ristrutturazione dei debiti attraverso l'accordo o il piano, ma attraverso l'**integrale liquidazione del proprio patrimonio**.

Viene meno la **necessità di pagare integralmente i creditori** con privilegio, pegni o ipoteche:

*[...] È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.*

Resta la possibilità di **stralciare i debiti chirografari** (ovvero i debiti senza ipoteca).

Una delle novità più rilevanti riguarda l'**esdebitazione senza utilità**: una forma di liberazione del debitore dai suoi debiti anche in assenza di pagamenti a favore dei creditori, per restituire il debitore alla piena vita – liberandolo dai debiti – ma anche per «*reimmettere nel mercato soggetti potenzialmente produttivi*». Il che significa guardare alla crisi del debitore non solo come alla crisi personale di un soggetto, ma come alla crisi di un centro di interessi intorno al quale ruotano altri interessi diffusi, diversi da quelli puri e semplici dei creditori.

In pratica, **al debitore incapiente e meritevole si concede un'ulteriore possibilità** di ottenere il beneficio dell'esdebitazione anche se non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, tenuto ovviamente conto della prevalente necessità di assicurare il mantenimento della propria famiglia.

Restano esclusi dalla cancellazione i debiti che derivano da:

- obblighi di mantenimento e alimentari;
- risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale,
- le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Ulteriore novità contenuta nella riforma consiste nell'**estensione della procedura di sovraindebitamento** non solo ai debiti privati, ma anche **ai debiti dei soci** illimitatamente responsabili per debiti estranei a quelli sociali.

Infine, si dà la possibilità ai «**membri di una stessa famiglia**» la facoltà di presentare «un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento», e cioè di invocare l'**applicazione di un'unica procedura**.